



DIREZIONE GENERALE
AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE

Determinazione Dirigenziale

n. 02 del 13.07.2020

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000. Affidamento diretto alla società TELECOM ITALIA S.P.A., partner commerciale di Google, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA), per la fornitura di un pacchetto di licenze d'uso GSuite della durata di 1 anno per la gestione in videoconferenza delle sedute degli Organi collegiali e come strumento di supporto allo svolgimento dello smart working.

Assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 11.542,18 di cui € 9.460,80 per imponibile ed € 2.081,38 per IVA al 22%.

Smart CIG: Z512DA4A15

Il Dirigente Responsabile dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale

Premesso che

a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in data 31 gennaio 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Coronavirus per 6 mesi dalla data del provvedimento;

con successivi atti normativi, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo dell'epidemia, sono state adottate diverse misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei programmi prefissati elaborati in sede internazionale ed europea;

con D.L. n. 18 del 17/03/2020, c.d. "Cura Italia", sono state adottate ulteriori misure per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale ed il sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 tra cui, all'art. 73, la possibilità, per i Comuni ove non siano ancora state regolamentate le modalità di svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza, di optare per tale modalità, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

a seguito di richiesta effettuata dal Segretario Generale con nota prot. n. PG/2020/228736 del 17/03/2020, è stata condotta dall'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale, una dettagliata analisi comparativa delle principali piattaforme di videoconferenza disponibili sul mercato, sia open source che a licenza, che consentissero lo svolgimento delle attività degli Organi collegiali dell'Ente a distanza, in piena sicurezza e nel rispetto dei criteri di trasparenza, di tracciabilità, di usabilità e, comunque, in accordo al dispositivo di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

dalle verifiche condotte, la soluzione proposta da Google, denominata Hangouts Meet, utilizzabile gratuitamente per tre mesi dalla data di attivazione - ricompresa tra i servizi offerti nell'ambito dell'iniziativa "Solidarietà Digitale", promossa dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), per consentire a cittadini, professionisti e imprese di fruire gratuitamente di una serie di servizi digitali, al fine di ridurre gli impatti economici e sociali dell'emergenza Coronavirus - è risultata essere particolarmente idonea per il supporto dello smart working nonché per la gestione di videoconferenze e per garantire il funzionamento degli Organi collegiali, ivi compresi quelli delle Municipalità, e delle Macrostrutture dell'Ente;

con deliberazione di G.C. n. 101 del 03/04/2020 è stata autorizzata l'adesione ai predetti servizi, demandando al Dirigente Responsabile dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale l'adozione dei conseguenziali atti amministrativi;

con determinazione n. 01 del 06/04/2020, a firma dello scrivente Dirigente Responsabile, è stata pertanto disposta l'adesione a titolo gratuito, per tre mesi dalla data di attivazione, alla citata piattaforma Hangouts Meet, per la gestione in videoconferenza delle sedute degli Organi collegiali e come strumento di supporto allo svolgimento dello smart working.

Considerato che

lo stato di allerta COVID-19 non è ancora terminato;

lo smart working costituirà una delle modalità ordinarie di svolgimento dell'attività lavorativa;

i vantaggi derivanti dalla delocalizzazione delle attività, sia in termini di efficienza che di impatto ambientale nonché di modernizzazione degli schemi organizzativi delle PP.AA. in accordo con gli attuali standard tecnologici e con le prescrizioni AgID, sono certi, visibili ed oggettivamente misurabili;

si è ravvisata l'opportunità di continuare ad usufruire della predetta piattaforma trascorso il periodo di gratuità.

Dato atto che

il breve periodo di sperimentazione non è sufficiente per poter definire le tipologie di account da acquistare più idonee ai bisogni dell'Ente e, pertanto, sulla base dell'esperienza finora maturata e al fine di proseguire nella fase di sperimentazione per un ulteriore anno a costi contenuti, si ritiene utile optare per un pacchetto costituito da n. 20 Licenze d'uso GSuite profilo Enterprise e n. 80 Licenze d'uso GSuite profilo Business Deskless.

Visti

l'art. 26, Legge n. 488 del 23/12/1999 così come modificato dal D.L. n. 168 del 12/07/2004, convertito con la Legge n. 191 del 30/07/2004 che, ai commi 3 e 3 bis, stabilisce:

- 3. *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n° 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”.*
- 3-bis. *“I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3”.*

il D.L. n. 95 del 6/07/2012 convertito dalla Legge n. 135 del 7/08/2012 che all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", che stabilisce quanto segue: *"I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*.

la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n.16 del 17/05/2016 che all'ultimo paragrafo recita *"Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 512 a 520, le Amministrazioni pubbliche operano nel rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per l'informatica e nelle linee guida emanate dall'AGID."*;

la circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) n. 2 del 24/06/2016, in particolare il punto 4 che ai commi c), d) ed e) recita:

"c) Per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività, ai sensi del comma 512, che fa salvi "gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente", le amministrazioni pubbliche e le società del conto economico consolidato ISTAT devono preliminarmente verificare se sussistono per l'acquisto in questione obblighi di acquisizione centralizzata e, cioè, strumenti di acquisto e strumenti di negoziazione centralizzata; in particolare, andrà verificata la sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip (di cui all'articolo 1, comma 449, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'articolo 1, comma 450, della l. 296/2006); l'obbligo di ricorso ad accordi quadro e gare su delega individuati con decreto ministeriale (ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della l. 244/2007); l'obbligo di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d), decreto legge 95/2012).

d) Qualora le amministrazioni non siano tenute a ricorrere a specifici strumenti di acquisto e negoziazione ai sensi delle disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori. Fra i detti strumenti sono ricompresi le convenzioni-quadro, i contratti-quadro e gli accordi-quadro nonché il mercato elettronico della pubblica amministrazione, il sistema dinamico della pubblica amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di più amministrazioni.

e) Pertanto le amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato ISTAT possono effettuare acquisti di beni e servizi informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che non siano disponibili strumenti di aggregazione, attraverso la consultazione delle apposite pagine web (www.consip.it, www.acquistinretepa.it, nonché la sezione "soggetti aggregatori"). Ogni qual volta le amministrazioni e le società di cui al comma 512 non possano ricorrere ai detti strumenti a causa dell'indisponibilità del bene/servizio o della sua inidoneità al soddisfacimento del fabbisogno ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali per assicurare la continuità della gestione amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo. [omissis]".

Tenuto conto

del sopra citato comma c) del punto 4 della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente “il ricorso alle convenzioni Consip” fra gli strumenti di acquisto confacente agli obblighi di acquisizione centralizzata;

del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017 -2019 redatto da AgID e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

Atteso che

ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, è necessario predisporre apposita determina a contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del contratto (fine, oggetto, forma, clausole contrattuali) nonché dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli Enti Pubblici sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/99 nonché in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA sono nulli;

si è, pertanto, ritenuto opportuno non ricorrere all'elenco di operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p e 513 c.p., di cui alle deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012 nonché all'Elenco Telematico degli Operatori Economici di cui alla deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e successive disposizioni del CUAG n. 1 del 30/06/2016 e n. 5 del 08/11/2016;

attualmente non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;

è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P.A. di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità, Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) e Richiesta di Offerta (R.d.O.);

a seguito di ricerca a catalogo sul portale MePA, piattaforma gestita da Consip S.p.A, è stata individuata la fornitura del pacchetto di licenze denominato **G-Suite 100.MIX-12MESI** di seguito dettagliato, offerto dalla società TELECOM ITALIA S.P.A., sede legale Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, C.F./P.IVA: 00488410010:

- **codice articolo fornitore: 100Deskless** costituito da n. 20 Licenze d'uso GSuite profilo Enterprise e n. 80 Licenze d'uso GSuite profilo Business Deskless, per la durata di 12 mesi, al prezzo annuo di € 9.460,80 oltre IVA al 22%;

data l'esiguità dell'importo dell'affidamento, non è stata prevista la suddivisione in più lotti funzionali.

Rilevato che

sul piano tecnico l'offerta individuata è idonea per la gestione in videoconferenza delle sedute degli Organi collegiali e per supportare lo svolgimento dello smart working ed è congrua dal punto di vista economico.

Richiamato

l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 2, lett. a) prevede la possibilità, per importi inferiori a quarantamila euro, di ricorrere all'affidamento diretto.

Precisato che

la spesa complessiva per la fornitura dei servizi in argomento risulta pari ad € 11.542,18 di cui € 9.460,80 per imponibile ed € 2.081,38 per IVA al 22%;

il fine che si intende perseguire è quello di continuare a garantire le attività dell'Ente, non solo in presenza ma anche da remoto;

l'oggetto del contratto è la fornitura di licenze d'uso GSuite per 1 anno per la gestione in videoconferenza delle sedute degli Organi collegiali e come strumento di supporto allo svolgimento dello smart working;

l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

l'affidamento è altresì sottoposto, ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, alla "condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti" (Programma 100);

ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato, *"per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate dalle regole di E.procurement, dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i servizi approvate dal MePA medesimo nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;

la scelta del contraente è effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con affidamento diretto alla società fornitrice individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

non essendo previsti “rischi da interferenza”, non si procede alla predisposizione del D.U.V.R.I. ed alla quantificazione dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, restando immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza sul lavoro.

Dato, altresì, atto che

l'affidamento sarà perfezionato solo dopo aver ricevuto, da parte della società TELECOM ITALIA S.p.A., espressa dichiarazione di:

- essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217/2017, che dispone, all'art. 2 comma 3, l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata;
- impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. 165/2001 e delle sanzioni applicabili, quantificati in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale, così come determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, etc;

la società TELECOM ITALIA S.p.A. dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, comunicando il C.C. dedicato;

si procederà ad inoltrare alla predetta società il Patto di Integrità, alla cui accettazione sarà subordinato l'affidamento e la conseguente stipula contrattuale;

ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione del presente atto è stata condotta dal Dirigente, che lo adotta.

Preso atto, altresì, che

si è altresì stabilito, come previsto dall'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di esonerare la società affidataria dal versamento della cauzione definitiva stante la tipologia di acquisizione, il modico valore della fornitura e il miglioramento ottenuto sul prezzo delle licenze rispetto alle condizioni generali di mercato.

Atteso, altresì, che

con deliberazione di C.C. n. 21 del 18/04/2019, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale di Previsione per l'esercizio 2019 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2019/2021;

con deliberazione di G.C. n. 300 del 27/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019/2021;

con deliberazione di C.C. n. 114 del 23/12/2019 è stata ratificata la deliberazione di G.C. n. 576 del 29.11.2019 avente ad oggetto: *variazione del bilancio di previsione 2019/2021 per l'iscrizione nelle annualità 2019-2020-2021 di maggiori entrate e di maggiori e minori spese. Approvazione da parte della Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;*

l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), così come modificato in sede di conversione, ha ulteriormente differito il termine dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31 luglio 2020;

ai sensi dell'art. 163 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

ai sensi dell'art. 163, co. 5 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, sono escluse dall'obbligo del rispetto del vincolo di spesa mensile dato dalla quota dei dodicesimi.

Attestata

la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett a) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013 e modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 11/07/2018.

Verificata

l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e rapporti finanziari, anche potenziali tra i responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi, con i soggetti destinatari dell'atto di liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione nonché la segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.

Visti

l'art. 4 c. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
l'art. 183 e l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
l'art. 32 e l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n. 64 del 24/04/1992;
il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 30/03/2006;
l'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009;
l'art. 49 delle Regole del Sistema di e.procurement delle P.A.;
il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005;
il Piano Triennale per l'Informatica della Pubblica Amministrazione;
le deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, relative agli elenchi degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt. 353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p.;
il D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Cura Italia);
la deliberazione G.C. n. 101 del 03/04/2020;
la determinazione dirigenziale n. 01 del 06/04/2020.

Ritenuto

per tutto quanto sopra esposto, opportuno procedere all'affidamento dettagliato in premessa

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di affidamento diretto alla società **TELECOM ITALIA S.P.A.**, sede legale Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, **C.F./P.IVA: 00488410010**, ai sensi 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA), per la fornitura del pacchetto di licenze denominato **G-Suite 100.MIX-12MESI** - codice articolo fornitore **100Deskless** costituito da n. 20 Licenze d'uso GSuite profilo Enterprise e n. 80 Licenze d'uso GSuite profilo Business Deskless, per la durata di 12 mesi, al prezzo annuo di € 9.460,80 oltre IVA al 22%;
2. di procedere all'Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) alla TELECOM ITALIA S.P.A solo dopo che il presente atto sia divenuto esecutivo, subordinando l'affidamento all'accettazione espressa, da parte del fornitore, di quanto stabilito dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli, del Patto di Integrità e delle condizioni aggiuntive di contratto;
3. di disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di disporre, altresì, il presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, alla "condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti" (Programma 100);
5. di prendere atto che, nel momento in cui l'ordine diretto verrà caricato e registrato sulla piattaforma MePA, il contratto si intenderà automaticamente perfezionato con contestuale assolvimento del bollo virtuale;
6. di **impegnare**, a favore di **TELECOM ITALIA S.P.A.**, la spesa derivante dal presente affidamento, pari a complessivi € 11.542,18 - di cui € 9.460,80 per imponibile ed € 2.081,38 per

IVA al 22%, sul Bilancio 2019/2021, Annualità 2020 E.P., sul capito 755012 “Assistenza e manutenzione PC-LAN”, Missione 01, Programma 08, Titolo 1, Macroaggregato 3;

7. di attestare l’assolvimento dell’obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
8. di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento rientrano tra quelle aventi carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Allegati:

Allegato - Patto di Integrità.

sottoscritto digitalmente¹ da
Il Dirigente
ing. Luigi Volpe

¹ La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.